

Allegato 15b

Circolare nr. nr.400/C/2006/401948/P/14.201 del 9 dicembre 2006, della Direzione Centrale per l'Immigrazione.

“Di seguito alla circolare nr. 400/C/2006/400.001/B/P/14.201 del 4 novembre u.s., concernente la tematica in oggetto, ed in relazione a quanto preannunciato nel corso di specifici incontri formativi tenutisi presso questa direzione centrale, si comunica che, a decorrere dall' 11 dicembre p.v., presso tutte le province del territorio nazionale, prendera' avvio il progetto finalizzato alla semplificazione delle dinamiche operative connesse al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno anche in formato elettronico, secondo le procedure illustrate nell'ambito delle riunioni stesse. Al riguardo, in linea, peraltro, con le informazioni gia' rese, i comuni ed i patronati assicureranno, a titolo gratuito e nell'ambito dei loro fini istituzionali, un'attivita' di informazione, consulenza ed assistenza a favore dei richiedenti, finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze amministrative. Pertanto, a partire da tale termine, le istanze volte al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di adozione - affidamento - attesa occupazione - attesa riacquisto cittadinanza - asilo politico (richiesta di rinnovo) - carta di soggiorno per stranieri - famiglia - famiglia minore 14/18 anni - lavoro autonomo - lavoro subordinato - lavoro sub-stagionale - lavoro ai sensi dell'art. 27 del d.l.vo 286/98 e successive modifiche - missione - motivi religiosi - residenza elettiva - ricerca scientifica - status apolidia (richiesta di rinnovo) - studio - tirocinio formazione professionale - turismo, nonche' le richieste relative alla conversione del permesso di soggiorno (da altra tipologia a lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva), al duplicato permesso/carta di soggiorno ed all'aggiornamento del permesso/carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) dovranno, **in via esclusiva**, essere presentate presso gli uffici postali espressamente abilitati (indicati nei siti www.portaleimmigrazione.it, www.interno.it e www.poste.it). In alternativa a tale prassi, i cittadini dei paesi appartenenti all'unione europea ovvero gli stranieri la cui posizione e' ad essi equiparabile (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), compresi i cittadini di nazionalita' svizzera e san marinese, potranno avvalersi delle predette procedure ovvero presentare le istanze relative al rilascio/rinnovo o aggiornamento delle proprie autorizzazioni al soggiorno anche presso gli sportelli degli uffici immigrazione di codeste questure. Continueranno, altresì, ad essere accettate, esclusivamente, presso le questure le istanze volte al rilascio/duplicato/aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), e le correlate richieste di conversione delle sottonotate autorizzazioni al soggiorno: affari, cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico (richiesta di rilascio), minore eta', giustizia, status apolidia (richiesta di rilascio), integrazione minore, invito e vacanze lavoro. **Le istanze connesse**

a qualsiasi ulteriore tipologia di soggiorno della quale non e' stata fatta esplicita menzione dovranno essere depositate presso le questure ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia ai sensi dell' art. 19 del d.l.vo 286/98 e successive modifiche. Le istanze concernenti il rinnovo di tale, ultima, tipologia dovranno, invece, essere acquisite attraverso il canale postale e secondo le indicazioni contenute nella specifica modulistica. I kit, appositamente predisposti per l'inoltro delle domande, sono reperibili, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale (14.000) e contraddistinti da differente colorazione:

- azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE", riservato alle richieste afferenti ai cittadini dell'unione europea ovvero gli stranieri la cui posizione e' ad essi equiparabile (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), compresi i cittadini di nazionalita' svizzera e san marinese;

- giallo-verde, riservato alle istanze riguardanti i cittadini stranieri, contenente il modello 209 modulo "1" ed il modello 209 modulo "2", i quali sono destinati alla richiesta di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno da depositare presso gli sportelli postali.

La presentazione delle istanze, invece, avra' luogo unicamente presso gli uffici postali abilitati (5.332) ove, all'atto dell'accettazione della pratica, sara' rilasciata (previa identificazione dell'istante) una **RICEVUTA**, provvista di elementi di sicurezza, **che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero** (munito della copia originale del titolo di soggiorno) **di godere dei medesimi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno secondo i limiti enunciati nella direttiva del signor ministro "Sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno" datata 5 agosto scorso** (cfr. telegramma urgentissimo nr. 400/C/2006/400272/P/12.214.3.2/II DIV del 9.08.2006, allegato 15). La ricevuta in argomento dovra' essere esibita unitamente al passaporto o al titolo di viaggio equipollente ovvero, nelle ipotesi di rinnovo del titolo di soggiorno, congiuntamente al predetto titolo in scadenza o scaduto di validita'. Si evidenzia che la stessa dovra' essere in possesso di ogni singolo istante (compresi il coniuge ed i minori non iscritti sui titoli di soggiorno dei genitori) e consentita', peraltro, agli utenti interessati di conoscere - mediante una userid (numero codice ologramma) e una password (numero codice assicurata) - lo stato di lavorazione della domanda individuale (contattando il contact center 848.855.888 ovvero il portale www.portaleimmigrazione.it). L'utente, inoltre, potra' accedere alle informazioni di carattere generale sulle procedure amministrative di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno contattando, gratuitamente, il call center 800.309.309 (sviluppato e gestito in collaborazione con ALACI). I processi innovativi in esame prevedono, quindi, la contestuale adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico, prototipo documentale che, in base a quanto stabilito dal regolamento ce nr. 1030/02, deve essere emesso nei casi di autorizzazioni al soggiorno di durata superiore a tre mesi ivi compresa la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Restera' in vigore, pertanto, il tradizionale modello cartaceo, attualmente in uso, per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini dei paesi appartenenti all'unione europea ovvero per gli stranieri la cui posizione e' ad essi equiparabile (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonche' per i titoli da emettere a favore dei familiari di questi ultimi che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Analogo trattamento dovra' essere riservato ai cittadini di nazionalita' svizzera e san marinese. Il permesso in formato elettronico non dovra', quindi, essere emesso nei casi di soggiorno di breve durata, giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, nonche' per cure mediche e minore eta' (atteso il carattere temporaneo e socio-assistenziale delle cennate autorizzazioni); il suddetto titolo, inoltre, non dovra' essere rilasciato nei casi di adozione (di minore con eta' inferiore al quattordicesimo anno) e laddove non e' consentito procedere al rilevamento delle impronte. In presenza di particolari presupposti di necessita' ed urgenza, peraltro opportunamente documentati dagli interessati, codeste questure potranno procedere, in via eccezionale, al rilascio di una autorizzazione al soggiorno su modello cartaceo (con validita' limitata a seconda delle esigenze prospettate) nelle more della produzione del titolo in formato elettronico da parte del competente istituto poligrafico e zecca dello stato. Come gia' menzionato con ministeriale nr. 400/C/2006/1000/P/14.201 del 13.07.2006, la documentazione di rito per l'acquisizione della smart-card dovra' essere corredata da 4 fotografie formato tessera (**con fondo bianco**) per ogni richiedente, nonche' integrata con il pagamento, fissato con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 4 aprile 2006, di € 27,50 da versare tramite bollettino di conto corrente postale nr. 67422402, intestato al dipartimento del tesoro del citato dicastero - (causale: rilascio carta/permesso di soggiorno elettronico) - e reperibile, prestampato, in tutti gli uffici postali. la matrice del bollettino in argomento reca un codice di controllo (composto di 10 caratteri alfanumerici =barcode e stampato nella parte alta del bollettino) che dovra' essere, necessariamente, inserito nei sistemi operativi telematici ai fini della corretta lavorazione della pratica a cui fa riferimento in maniera univoca. Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui compete alla questura ricevere l'istanza, la documentazione sopra cennata dovra' essere interamente depositata presso l'ufficio immigrazione (all'atto della richiesta). Diversamente, per le istanze presentate presso gli sportelli postali, l'interessato avra' cura di inserire nel prescritto kit il bollettino attestante il versamento/pse, mentre le fotografie dovranno essere consegnate in questura al momento della convocazione per le procedure di identificazione/fotosegnalamento. Si comunica, inoltre, che in favore dei figli minori di anni quattordici, gia' iscritti o da iscrivere sulla carta/permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori (ma dei quali non sara' apposta la fotografia), e' previsto il rilascio di una tessera complementare (**denominata carta minore**) che costituisce un allegato dell'autorizzazione del familiare. Il cennato "allegato" non e' assimilabile ad

un documento di viaggio o di riconoscimento e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, per l'attraversamento delle frontiere ne', tantomeno, la mancata esibizione, all'atto dell'ingresso sul territorio nazionale, costituisce presupposto per l'adozione di provvedimenti di respingimento. La tessera in questione, infatti, ai fini della validita', e' complementare del titolo elettronico del genitore di cui riporta la medesima numerazione e scadenza. Al figlio minore di eta' compresa tra i quattordici ed i diciotto anni dovra' essere, invece, rilasciato, qualora previsto, un documento in formato elettronico autonomo. Alla luce di quanto sopra illustrato, emerge la necessita' di precisare che le istanze di autorizzazione al soggiorno acquisite in data antecedente l'avvio delle procedure di semplificazione dovranno essere istruite ed evase secondo le modalita' ed i criteri sinora adottati con il conseguente rilascio, pertanto, del titolo di soggiorno su modello cartaceo. I signori dirigenti le zone di polizia di frontiera in indirizzo sono pregati di partecipare, per i profili di specifica competenza, il contenuto della presente ai dipendenti presidi. Nel confidare nella consueta, fattiva collaborazione delle ssll., si resta in attesa di segnalazioni e/o suggerimenti utili all'eventuale perfezionamento delle dinamiche procedurali in parola. Il direttore Centrale Piscitelli”.